



Procura della Repubblica presso il Tribunale di Pescara

PROVVEDIMENTO DI SOSPENSIONE DEI TERMINI
(art.20 , co. 7 L. n. 44/1999 mod. ex art. 2, co. 1, lett. d) n.1 , L. n. 3/2012)

Il Pubblico Ministero

Letta l'istanza avanzata nell'interesse di _____ e volta ad ottenere la sospensione delle procedure esecutive pendenti presso il Tribunale di Pescara;

Rilevato che l'art. 20 c. 7 L. n. 44/99, nel testo sostituito ex art. 2 c. 1 lett. d) n. 1 L. 3/2012, ha attribuito al Procuratore della Repubblica, che conduce le indagini in ordine ai delitti che hanno causato il dedotto evento lesivo da estorsione o da usura, il potere decisionale circa la sospensione dei termini, lì dove il testo precedente riservava detto potere allo stesso G.E, sia pure subordinato alla previa acquisizione del "parere favorevole del Prefetto competente per territorio, sentito il Presidente del Tribunale", parere, peraltro, non vincolante, per come affermato dalla Corte Costituzionale 23.12.2005 n. 457;

Evidenziato, per quanto concerne il caso di specie, che:

- le vittime dell'usura possono accedere al beneficio della sospensione dei termini secondo quanto previsto dall'art. 20 c. 6 L. 44/1999;
- sussiste allo stato, fatte salve ulteriori valutazioni circa la responsabilità individuale e circa gli esiti degli accertamenti tecnici necessari, il *fumus* dell'ipotizzato reato – quanto meno sotto il **profilo oggettivo** dello sfioramento dei tassi applicati rispetto a quelli massimi consentiti per legge in relazione al contratto di mutuo stipulato dall'odierna querelante con Banca Popolare Lanciano e Sulmona s.p.a., per come evidenziato nella relazione del consulente di parte allegata in atti;

Rilevato che, pertanto - allo stato - la richiesta di sospensione vada accolta;

Considerato, tuttavia, che, come affermato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione "*In tema di disposizioni concernenti il Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive e dell'usura, il Giudice dell'esecuzione, cui sia stato trasmesso il provvedimento del Pubblico Ministero che, sulla base dell'elenco fornito dal prefetto, dispone la 'sospensione dei termini' di una procedura esecutiva a carico del soggetto che ha chiesto l'elargizione di cui all'art. 20 della L. 23 febbraio 1999, n. 44, non può sindacare né la valutazione con cui il Pubblico Ministero ha ritenuto sussistente il presupposto della provvidenza sospensiva, né l'idoneità della procedura esecutiva ad incidere sull'efficacia dell'elargizione richiesta dall'interessato. Spetta, invece, al Giudice dell'esecuzione sia il controllo della riconducibilità del provvedimento del Pubblico*



Ministero alla norma sopra citata, sia l'accertamento che esso riguarda uno o più processi esecutivi pendenti dinanzi al suo ufficio, sia la verifica che nel processo esecutivo in corso o da iniziare decorra un termine in ordine al quale il provvedimento di sospensione possa dispiegare i suoi effetti" (cfr. Cassazione civile, Sezioni Unite, sentenza del 20.9.2017, n. 21854);

Rilevato, pertanto, che a fronte del provvedimento favorevole del P.M., avente carattere generale, in quanto riferito alla possibilità di sospendere tutte le procedure esecutive in corso, è necessaria comunque la proposizione di una istanza e l'adozione di un provvedimento da parte del giudice dell'esecuzione di ciascuna procedura esecutiva pendente, che sospenda la singola attività esecutiva (in questo caso la verifica preliminare di ammissibilità delle offerte ed eventuale vendita asincrona con modalità telematica) già fissata e tutta la procedura per un periodo di tempo predeterminato dalla legge in due anni;

Evidenziato, ancora, che il beneficio non è concedibile quante volte non vi sia coincidenza tra soggetto esecutato e soggetto richiedente l'elargizione (cfr. Cass. Civ. Sez. III sent. n. 8956/2016), talchè il provvedimento di sospensione non può essere adottato quando la procedura esecutiva alla quale si chiede di applicare il beneficio della moratoria indicato dall'art. 20 l. n. 44/1999 non pende a carico del richiedente l'elargizione, essendo stata promossa contro il terzo datore di ipoteca; invero, questa norma prevede esplicitamente che il beneficio è riconosciuto a favore dei soggetti che abbiano richiesto (o nel cui interesse sia stata richiesta) l'elargizione e siffatta verifica permane in capo al Giudice dell'esecuzione (cfr. Tribunale Larino, 26/03/2018);

Rilevato, quanto all'individuazione delle procedure esecutive attinte dalla sospensione, nel caso di specie dalla lettura della denuncia querela si desume che ve ne sia esclusivamente una, ossia la procedura esecutiva immobiliare R.G.E.I. n. 21/2023 pendente innanzi al Tribunale civile di Pescara;

Visto l'art. 20 c. 7 L. n. 44/99, nel testo sostituito ex art. 2 c. 1 lett. d) n. 1 L. 3/2012,

P.T.M.

Dispone la sospensione dei termini di scadenza degli atti aventi efficacia esecutiva nell'ambito della procedura esecutiva pendente a carico di _____ nata a Pescara il _____ residente in Pescara _____, per la durata di anni due a decorrere dal provvedimento di sospensione.

Manda alla Segreteria per l'immediata comunicazione del presente provvedimento:

- alla parte istante, domiciliato ex art. 33 disp. att. c.p.p. presso il difensore di fiducia, Avv. Dario Nardone del foro di Pescara, a mezzo sistema notifica telematica;
- al Sig. Prefetto di Pescara;
- al Giudice dell'esecuzione presso il Tribunale di Pescara.

Pescara, 17.01.2024

IL PUBBLICO MINISTERO

ca)

N. R.G. /2023 esecuz.



Tribunale Ordinario di Pescara
Sezione Esecuzioni Immobiliari di Pescara

nella procedura esecutiva n. /2023 ruolo gen.esecuz.

IL GIUDICE DELL' ESECUZIONE

Visto il provvedimento favorevole del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Pescara che, anche con specifico riferimento alla procedura 21/2023, ha disposto la sospensione dei termini ex art. 20 L. 44/99, pervenuto in data 18.01.2024, osserva:

l'art. 20 comma 4 L. 44/1999 stabilisce in favore dei soggetti che abbiano richiesto l'elargizione ai sensi degli artt 3,5,6 e 8 anche la sospensione per la durata di trecento giorni dei termini relativi a processi esecutivi immobiliari, ivi comprese le vendite forzate, ma non dell'intera esecuzione; originariamente la sospensione aveva effetto a seguito del parere favorevole del Prefetto competente per territorio, vale a dire di una autorità amministrativa, sentito il Presidente del Tribunale, e ciò ai sensi dell'art. 20 comma 7 L. 44/1999. A seguito dell'intervento della Corte costituzionale, con la sentenza n. 457 del 2005 è intervenuta una modifica dell'art. 20, comma 7 della legge 44/99 che ha determinato l'eliminazione dell'aggettivo "favorevole" in esso contenuto e riferito al parere del prefetto.

La *ratio decidendi* della pronuncia della consulta, come individuata dalla successiva giurisprudenza di legittimità era imperniata su una lettura della norma nel senso che l'aggettivo "favorevole" implicasse una sorta di vincolo a carico del giudice di provvedere in conformità. L'espunzione dell'aggettivo, letta al lume di siffatta ratio, aveva, dunque, implicato la necessità di leggere la norma nel senso che competesse al giudice l'effettiva e finale valutazione della sussistenza della situazione legittimante supposta dal comma 7, al di là del parere del prefetto (che, peraltro, comunque, avrebbe dovuto sempre essere favorevole per legittimare l'esercizio del potere del giudice, non potendo inferirsi dalla ratio decidendi della sentenza del giudice delle leggi l'intenzione



di mutare radicalmente la struttura dell'istituto, consentendone l'invocazione anche in caso di parere sfavorevole). (in tal senso Cass. Sez. 3, *Sentenza n. 1496 del 24/01/2007*)

Ne conseguiva che rientrava nella competenza del giudice dell'esecuzione valutare se il beneficio spettasse effettivamente e, per effetto della sentenza della Corte costituzionale, certamente senza che egli fosse vincolato al parere prefettizio. Era nel potere del giudice, cioè, valutare la legittimità del parere favorevole, cioè l'effettiva sua giustificazione, nell'esercizio del potere di cui all'art. 5 della legge abolitiva del contenzioso amministrativo.

Per effetto dell'art. 2 comma 1 lett. d) n. 1 legge 27/1/2012 n. 3, il comma 7 dell'art. 20 della legge 44/1999 è stato modificato nel senso che la sospensione di cui sopra, per la durata sempre di trecento giorni, ha luogo a seguito del provvedimento favorevole del Procuratore della Repubblica competente per le indagini in ordine ai delitti che hanno causato l'evento lesivo, mentre al Prefetto spetta soltanto, una volta ricevuta la richiesta di elargizione di cui agli articoli 3, 5, 6 e 8, la compilazione dell'elenco delle procedure esecutive in corso a carico del richiedente e di informare senza ritardo il Procuratore della Repubblica competente, che trasmette il provvedimento al G.E. entro sette giorni dalla comunicazione del Prefetto;

dunque, la modifica normativa con il reinserimento dell'aggettivo "favorevole" riferito, questa volta al provvedimento del Procuratore della Repubblica, letto alla luce delle vicende che hanno investito la precedente normativa, come sopra riassunte, pare comportare che la sospensione operi automaticamente e quindi "ope legis", per effetto del provvedimento del Procuratore e che in definitiva il G.E. debba emettere unicamente un atto ricognitivo della sospensione già verificatasi, una volta che l'ordinanza gli sia stata trasmessa dalla Procura medesima.

Nel caso di specie il Procuratore competente, ha reso provvedimento favorevole.

Ritenuto che nell'ambito della presente procedura esecutiva l'effetto immediato di detto provvedimento favorevole operi in relazione alla vendita che non potrà essere disposta fino alla scadenza del termine di anni 2 decorrenti dalla data del provvedimento del Procuratore della Repubblica (17.01.2024)

P.Q.M.

Visto l'art. 20 commi 4 e 7 L. 44/1999 prende atto del provvedimento favorevole del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Pescara reso in data 17.01.2024 e dispone che non si disponga la vendita fino alla scadenza del termine di anni 2 a decorrere dalla emissione del provvedimento favorevole del Procuratore della Repubblica .

Rinvia la procedura per il prosieguo all'udienza del 3.02.2026.

Si comunichi alle parti ed al professionista delegato.



Pescara, 18/01/2024

**IL GIUDICE
DELL'ESECUZIONE**

